

Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 14 marzo 2008¹ sull'approvvigionamento elettrico è modificata come segue:

Art. 3a Allacciamento alla rete in caso di raggruppamenti ai fini del consumo proprio

¹ Un gestore di rete può negare l'allacciamento alla rete a un raggruppamento ai fini del consumo proprio di cui agli articoli 17 e 18 della legge del 30 settembre 2016² sull'energia (LEne) se, a causa di tale allacciamento, per garantire un esercizio sicuro della rete si rendesse necessaria l'adozione di misure sproporzionate o se i consumatori finali non potessero garantire una corretta gestione all'interno del raggruppamento.

² Se nell'ambito del raggruppamento ai fini del consumo proprio gli impianti di allacciamento esistenti non vengono più utilizzati, i rimanenti costi del capitale sono indennizzati dal raggruppamento. Se gli impianti di allacciamento esistenti continuano a essere parzialmente utilizzati, sussiste un obbligo di indennizzo proporzionale.

Art. 7 cpv. 3 lett. f^{bis}, h e m

³ Nel conto dei costi devono essere esposte separatamente tutte le voci necessarie per il calcolo dei costi computabili, in particolare:

- f^{bis}. costi per sistemi di misurazione intelligenti di cui all'articolo 8a;
- h. costi per i potenziamenti della rete necessari all'immissione di energia proveniente dagli impianti secondo gli articoli 15 e 19 LEne³.
- m. costi per sistemi di controllo e regolazione intelligenti, remunerazioni incluse.

Art. 8 cpv. 3, 3^{bis} e 5

³ I gestori di rete mettono tempestivamente a disposizione dei partecipanti, in modo uniforme e non discriminatorio, i dati di misurazione e le informazioni necessari:

- a. all'esercizio della rete;
- b. alla gestione del bilancio;
- c. alla fornitura di energia;
- d. all'imputazione dei costi;
- e. al calcolo dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete; e
- f. alle procedure di conteggio nell'ambito della legge del 30 settembre 2016⁴ sull'energia (LEne) e dell'ordinanza del 1° gennaio 2018⁵ sull'energia (OEn).

^{3bis} Le prestazioni di cui al capoverso 3 non possono essere fatturate ai beneficiari in aggiunta al corrispettivo per l'utilizzazione della rete. Se le prestazioni di cui al capoverso 3 sono fornite da terzi, i gestori di rete sono tenuti ad indennizzarle adeguatamente.

⁵ *Abrogato*

Art. 8a Sistemi di misurazione intelligenti

¹ Per la metrologia e i processi informativi devono essere installati sistemi di misurazione intelligenti presso i consumatori finali e i produttori.

² Un sistema di misurazione intelligente è un dispositivo di misurazione costituito dai seguenti elementi:

- a. un contatore di elettricità elettronico presso il consumatore finale o il produttore che:
 - 1. rileva energia attiva ed energia reattiva;
 - 2. determina i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e li memorizza per almeno trenta giorni;
 - 3. dispone di interfacce, di cui una riservata alla comunicazione bidirezionale con il sistema di trattamento dei dati e un'altra che può essere utilizzata dal consumatore finale o dal produttore, e

¹ RS 734.71
² RS 730.0
³ RS 730.0
⁴ RS 730.0
⁵ RS 730.01

4. rileva e registra le interruzioni dell'approvvigionamento elettrico;
- b. un sistema di comunicazione digitale che garantisce la trasmissione automatizzata di dati tra il contatore elettrico e il sistema di trattamento dei dati del gestore di rete; e
- c. un sistema di trattamento dei dati installato presso il gestore di rete che:
 1. gestisce tutti i contatori di elettricità del gestore di rete di cui alla lettera a;
 2. tratta i dati, segnatamente li consulta, li plausibilizza e crea valori sostitutivi;
 3. consente ai consumatori finali e ai produttori di consultare i valori dei loro profili di carico e ulteriori dati di misurazione mediante un portale Internet per i clienti.

³ L'interazione fra gli elementi di un sistema di misurazione intelligente permette di:

- a. identificare e gestire diversi tipi di contatori di elettricità ai fini dell'interoperabilità;
- b. aggiornare a distanza i software dei contatori di elettricità di cui al capoverso 2 lettera a;
- c. fornire al gestore di rete i dati sullo stato della rete in tempo utile;
- d. integrare altri strumenti di misurazione digitali, nonché altri sistemi di controllo e regolazione intelligenti; e
- e. individuare, registrare e segnalare manipolazioni e altri effetti esterni sui contatori di elettricità.

Art. 8b Esame della conformità

¹ Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti che sono stati sottoposti a un esame della conformità.

² Sulla base di un'analisi del bisogno di protezione effettuata dall'UFE, i gestori di rete e i fabbricanti emanano direttive che stabiliscono gli elementi da verificare, i requisiti da rispettare e le modalità dell'esame.

³ La valutazione della conformità deve essere effettuata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996⁶ sull'accreditamento e sulla designazione.

Art. 8c Sistemi di controllo e regolazione intelligenti

¹ Il gestore di rete può utilizzare, ai fini di un esercizio efficiente della rete, i sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali e i produttori solo con il loro consenso. I consumatori finali e i produttori accordano insieme al gestore di rete l'estensione dell'accesso e una remunerazione adeguata e appropriata.

² In assenza di questo consenso, il gestore di rete può utilizzare sistemi di controllo e di regolazione intelligenti se è necessario per garantire l'esercizio stabile della rete. Tale intervento ha la priorità sui controlli da parte di terzi. Il gestore di rete informa i consumatori finali e i produttori almeno una volta all'anno o su richiesta in merito agli interventi ai sensi del presente paragrafo.

³ Il gestore di rete pubblica su un sito Internet liberamente accessibile le informazioni rilevanti per la conclusione di un contratto sul controllo e la regolazione, nonché i metodi di calcolo di una remunerazione.

⁴ Il gestore di rete consente ai terzi un accesso non discriminatorio ai sistemi di controllo e di regolazione intelligenti purché i requisiti tecnici e aziendali siano adempiuti e i costi del capitale e costi d'esercizio per tali sistemi siano computati come costi di rete. Il gestore di rete pubblica tali requisiti su un sito Internet liberamente accessibile.

Art. 8d Gestione dei dati provenienti da sistemi di misurazione, controllo e regolazione intelligenti

¹ Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trattare i dati provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione, controllo e regolazione intelligenti, per i seguenti scopi:

- a. profili di personalità e dati personali in forma pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre: per la misurazione, il controllo e la regolazione, per l'impiego di sistemi tariffari, nonché per un esercizio sicuro ed efficiente e per la pianificazione della rete;
- b. profili di personalità e dati personali in forma non pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre: per la fatturazione della fornitura di energia, dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete e della remunerazione per l'accesso ai sistemi di controllo e di regolazione.

² Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trasmettere i dati provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione, controllo e regolazione intelligenti alle seguenti persone:

- a. profili di personalità e dati personali in forma pseudonimizzata o adeguatamente aggregata: i partecipanti di cui all'articolo 8 capoverso 3;
- b. le informazioni per la decodificazione degli pseudonimi: ai fornitori di energia dei consumatori finali interessati.

³ I dati personali e i profili della personalità vengono distrutti dopo 12 mesi, sempre che non siano rilevanti ai fini della fatturazione o anonimizzati.

⁴ Il gestore di rete consulta i dati provenienti dai sistemi di misurazione intelligenti al massimo ogni 15 minuti, sempre che l'esercizio sicuro ed efficiente della rete non richieda una lettura più frequente.

⁵ Il gestore di rete garantisce la sicurezza dei dati provenienti dai sistemi di misurazione, controllo e regolazione. A tale fine tiene conto in particolare degli articoli 8–10 dell'ordinanza del 14 giugno 1993⁷ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, nonché di eventuali norme e raccomandazioni internazionali emanate da organizzazioni specializzate riconosciute.

⁶ RS 946.512

⁷ RS 235.11

Art. 13a Costi computabili dei sistemi di misurazione, controllo e regolazione

Per costi computabili si intendono:

- a. i costi del capitale e i costi d'esercizio dei sistemi di misurazione secondo la presente ordinanza;
- b. i costi del capitale e costi d'esercizio dei sistemi di controllo e regolazione che sono necessari per garantire un esercizio stabile della rete;
- c. i costi del capitale e costi d'esercizio dei sistemi di controllo e di regolazione che vengono impiegati per un esercizio efficiente con il consenso del consumatore finale o del produttore; e
- d. la remunerazione per il controllo e la regolazione che viene versata a un consumatore finale o a un produttore, sulla base di una convenzione finalizzata all'esercizio efficiente.

Art. 15 cpv. 2 lett. b

² Fattura ai gestori di rete e ai consumatori finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, proporzionalmente all'energia elettrica ricevuta dai consumatori finali, i seguenti costi:

- b. i costi per i potenziamenti della rete necessari all'immissione di energia proveniente dagli impianti secondo gli articoli 15 e 19 LEn⁸.

Art. 18 cpv. 1^{bis} e 2

^{1bis} All'interno di un livello di tensione, i consumatori finali con profili di acquisto comparabili costituiscono un gruppo di clienti. Per i consumatori finali con un impianto di potenza allacciata inferiore o uguale a 15 kVA è consentito un solo gruppo di clienti.

² A livelli di tensione inferiori a 1 kV, per immobili usati tutto l'anno, la tariffa per l'utilizzazione della rete per i consumatori finali deve consistere per almeno il 70 per cento in una tariffa di lavoro non decrescente (ct./kWh). I gestori di rete e i consumatori finali possono concordare una quota della tariffa di lavoro inferiore sempre che abbiano installato dispositivi di misurazione della potenza.

Art. 22 cpv. 3

³ I potenziamenti della rete che si rendono necessari per l'immissione dell'energia proveniente da impianti conformemente agli articoli 15 e 19 LEn⁹ fanno parte delle prestazioni di servizio relative al sistema della società nazionale di rete.

Art. 23 cpv. 5, 24, 24a, 24b e 25

Abrogati

(Gli artt. 24a e 24b sono entrati in vigore il 1° gennaio 2017)

Art. 26 cpv. 3

³ I produttori i cui impianti immettono in rete elettricità secondo gli articoli 15 e 19 LEn¹⁰ e che vendono alla società nazionale di rete la fornitura fisica di elettricità o parte di essa come energia di regolazione non ricevono per questa elettricità nessuna remunerazione supplementare secondo gli articoli 15 e 19 LEn.

Art. 27 cpv. 4 e 5

⁴ Prima di emanare le direttive di cui agli articoli 3 capoversi 1 e 2, 7 capoverso 2, 8 capoverso 2, 8b, 12 capoverso 2, 13 capoverso 1, 17 e 23 capoverso 2, i gestori di rete consultano in particolare i rappresentanti dei consumatori finali e dei produttori. Pubblicano le direttive su un sito Internet unico liberamente accessibile. Se non riescono ad accordarsi su queste direttive in tempo utile o se queste non sono adeguate, l'UFE può emanare disposizioni di esecuzione in questi settori.

⁵ Per il ricorso a organizzazioni private si applica per analogia l'articolo 67 LEn¹¹.

Art. 29

Abrogato

Sezione 4a:

Disposizione transitoria della modifica del xx.xx.xxxx

Art. 31e Disposizione transitoria della modifica del XX.XX.XXXX

¹ I dispositivi di misurazione già installati al momento dell'entrata in vigore della modifica del xx.xx.xxxx, che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 8a, possono essere utilizzati per al massimo sette anni dopo l'entrata in vigore della modifica del xx.xx.xxxx. In questo periodo transitorio, il gestore di rete decide quando intende dotare un tale dispositivo di misurazione di un sistema di misurazione intelligente di cui all'articolo 8a. In ogni caso, sono tenuti a munirsi di un sistema di misurazione intelligente di cui all'articolo 8a i

⁸ RS 730.0

⁹ RS 730.0

¹⁰ SR 730.0

¹¹ RS 730.0

consumatori finali che esercitano il loro diritto di accesso alla rete e i produttori che allacciano alla rete un nuovo impianto di produzione.

² I dispositivi per la misurazione del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati possono essere utilizzati fino alla fine della loro durata di vita. L'assunzione dei relativi costi è disciplinata dall'articolo 8 capoverso 5 del diritto previgente¹².

³ I costi d'esercizio dei dispositivi di misurazione che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 8a rimangono, nel loro importo attuale, costi computabili. Gli ammortamenti necessari dei dispositivi di misurazione del gestore di rete non ancora totalmente ammortati sono considerati anch'essi costi computabili.

⁴ Se il gestore di rete ha installato sistemi di controllo e di regolazione intelligenti presso i consumatori finali prima dell'entrata in vigore della modifica del xx.xx.xxxx, può continuare a utilizzarli senza il consenso, in via eccezionale come stabilito all'articolo 17b capoverso 3 LAEl, fintanto che il consumatore finale non lo vieta espressamente. Il consumatore finale non ne può vietare l'utilizzo ai fini del mantenimento dell'esercizio stabile della rete.

⁵ Le richieste di approvazioni di cui all'articolo 22 capoverso 4, pendenti dinanzi alla ElCom all'entrata in vigore della modifica del xx.xx.xxxx, sono valutate secondo il diritto previgente.

Art. 32 cpv. 4

Abrogato

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris
Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

¹² RU **2008** 1223 e 6467, **2010** 883, **2011** 839 e 4067, **2012** 925, **2013** 559, **2014** 611 e 1323, **2015** 4789 e 5658